

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Rosa Maria Morrone**  
**Coordinatore regionale Convenzioni Internazionali**  
**Direzione regionale Piemonte**  
[rosamaria.morrone@inps.it](mailto:rosamaria.morrone@inps.it)

## I DIRITTI DI SICUREZZA SOCIALE DELLE PERSONE CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ

### LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA

#### LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE

#### **Premessa**

Nel corso degli anni l'Italia da Paese di emigranti è diventata Paese di immigrati. I mutamenti del fenomeno migratorio hanno, inevitabilmente, influenzato anche il settore della sicurezza sociale.

A livello europeo si è registrato un aumento della mobilità dei lavoratori e delle imprese, ma anche una maggiore precarietà, e di conseguenza sono cambiate le necessità e le richieste di servizi, che, rispetto al passato, riguardano molto di più la legislazione applicabile e i settori disoccupazione e prestazioni familiari.

Il legislatore comunitario ha sempre posto una particolare attenzione alla tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti; infatti, già con i regolamenti 3 e 4 del 1959 e successivamente, dal 1° ottobre 1972, con i regolamenti CE n.1408/71 e n. 574/72, ha adottato *tutte le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori*.

Il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento CEE n. 574/72, originariamente diretti ai lavoratori ed ai loro familiari, in seguito estesi agli studenti ed ai loro familiari, costituiscono uno strumento teso ad agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione delle persone all'interno della Comunità europea, garantendo loro il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso di acquisizione, nonché l'acquisizione dei diritti derivanti da periodi assicurativi e di residenza compiuti in uno Stato comunitario, nel caso in cui le persone stesse si spostino in un altro Stato membro.

#### **La nuova regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza i regolamenti CE n. 883/2004 e 987/2009**

Il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento CEE n. 574/72 sono stati modificati ed aggiornati in diverse occasioni per tener conto, in particolare, delle sentenze della Corte di Giustizia e delle modifiche legislative nazionali.

Con lo scopo di sostituire, aggiornare e semplificare le norme contenute nei regolamenti (CE) nn 1408/71 e 574/72, rese complesse e macchinose dai numerosi aggiornamenti intervenuti nel corso degli anni, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione hanno adottato il regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, modificato con il regolamento n. 988 del 16 settembre 2009, ed il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.

Dal 1° maggio 2010, i nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili ai 27 Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Dal 1° gennaio 2011, le disposizioni dei nuovi regolamenti sono state estese, con il regolamento (CE) n. 1231/2010 e alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859/2003, anche ai cittadini dei Paesi terzi.

Dal 1° aprile 2012, la nuova regolamentazione comunitaria si applica anche nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e la Confederazione svizzera.

Dal 1° giugno 2012, l'applicazione dei nuovi regolamenti è estesa ai rapporti tra gli Stati dell'Unione europea e gli Stati dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Pertanto, la normativa comunitaria contenuta nei regolamenti 1408/71 e 574/72 trova ancora applicazione solo nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito, che non applica il regolamento (CE) 1231/2010.

Per quanto riguarda i cittadini dei Paesi terzi si ritiene utile ricordare che la normativa comunitaria non trova applicazione nei rapporti con la Danimarca, che, come noto, già non applicava il regolamento CEE n. 859/2003.

Inoltre, ai cittadini dei Paesi terzi non si applicano né l'Accordo SEE né l'Accordo tra gli Stati dell'Unione europea e la Confederazione svizzera, ne consegue che, ad essi, non si applica la normativa comunitaria nei rapporti con gli Stati SEE e con la Svizzera.

I principi fondamentali della nuova normativa comunitaria di sicurezza sociale sono, in linea di massima, gli stessi dei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72.

#### *Parità di trattamento*

Le persone alle quali si applica il regolamento n. 883/2004 hanno diritto alle prestazioni e sono soggette agli obblighi previsti dalla legislazione di uno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

#### *Totalizzazione dei periodi di assicurazione*

L'articolo 6 del regolamento n. 883/2004 dispone che, qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda, per il riconoscimento del diritto o per la durata delle prestazioni, l'esistenza di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza, l'istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.

#### *Unicità della legislazione applicabile*

La disposizione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 11 del regolamento n. 883/2004 afferma il principio generale dell'unicità della legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato. Per la concreta applicazione di tale principio i regolamenti stabiliscono alcuni criteri che, con riferimento alle diverse fattispecie, consentono di individuare la legislazione da applicare.

## *Esportabilità delle prestazioni*

L'articolo 7 del regolamento n. 883/2004 prevede che le prestazioni in denaro, dovute in virtù della legislazione di uno o più Stati membri o sulla base dello stesso regolamento, *"non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice"*. Tuttavia è fatto salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento di base.

### **Il nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali rafforza gli obblighi di cooperazione tra gli organismi degli Stati membri ed evidenzia la necessità di una più accurata e precisa informazione da fornire agli interessati.**

Tra i principali cambiamenti previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 vanno sottolineati tra gli altri in particolare:

- una maggiore tutela dei diritti delle persone con l'applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini comunitari soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive;
- l'introduzione del principio di buona amministrazione;
- la velocizzazione e la semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli organismi degli Stati membri.

Le nuove norme modificano parzialmente i criteri in base ai quali determinare la legislazione nazionale applicabile, comportano alcuni cambiamenti in materia pensionistica, contengono nuove disposizioni in materia di prestazioni familiari, malattia, maternità, disoccupazione e recuperi di contributi e prestazioni indebitamente erogate.

Esse prevedono l'applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni. Le procedure provvisorie, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni ed all'obbligo di una precisa informazione all'utenza, danno alle persone interessate la certezza di potersi rivolgere utilmente, in qualsiasi momento, ad un determinato Organismo al fine di esercitare i propri diritti, anche quando non risulti immediatamente chiaro quale sia lo Stato membro competente.

Infine, anche in materia di prestazioni familiari è stata realizzata una semplificazione delle disposizioni, infatti, esse sono state unificate in un solo capitolo fermo restando, tuttavia, il principio della garanzia del versamento dell'importo più elevato. E' stata, inoltre, prevista una forma semplificata e più organica delle regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari a carico di più Stati.

I nuovi regolamenti, quindi, costituiscono uno strumento giuridico improntato alla semplificazione delle procedure e alla massima collaborazione tra le Istituzioni per rendere più efficace e completa la tutela dei diritti di sicurezza sociale delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione.

### **Il sistema EESSI di scambio elettronico dei dati**

In base alle disposizioni della nuova regolamentazione, gli scambi di dati non devono più avvenire attraverso l'invio di formulari cartacei predisposti dalla Commissione amministrativa

compilati manualmente o in forma automatizzata, bensì per via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs) trasmessi utilizzando la rete europea protetta denominata sTESTA.

I documenti elettronici strutturati o SEDs, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, saranno trasmessi dall'istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso "punti di accesso" centralizzati ("Access Point") che svolgono funzioni di:

- punto di contatto elettronico;
- inoltro automatico in base all'indirizzo;
- inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (vedi articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).

L' INPS è "punto di accesso" per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.

Pertanto, attraverso il "punto di accesso" costituito presso l'INPS perverranno dagli organismi esteri e saranno inoltrate agli organismi esteri per via telematica i dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto, dell'INPGI, dell'ENPALS, dell'INPDAP e delle Casse professionali.

## **Il periodo transitorio**

Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle Istituzioni degli Stati membri è stato previsto **un periodo transitorio di due anni (1° maggio 2010- 30 aprile 2012)**.

Considerata la complessità tecnica del progetto e viste le diverse soluzioni attuative possibili, ciascuna caratterizzata da un diverso tempo di implementazione, la Commissione Amministrativa ha ritenuto opportuno estendere di 24 mesi il periodo transitorio fino al 30 aprile 2014 ( Decisione E3 del 19 ottobre 2011).

La fase transitoria potrebbe creare situazioni di criticità con conseguenti ritardi nel riconoscimento dei diritti di sicurezza sociale. Per questa ragione **in tale periodo i principi guida devono essere la collaborazione tra le istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità**.

In particolare, durante il periodo transitorio è stato raccomandato alle Istituzioni di accettare qualsiasi documento, anche se con formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbi relativi ai diritti di un cittadino, le Istituzioni dovranno relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.

Le istituzioni dovranno fornire e scambiare reciprocamente senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base.

L'attuazione del sistema EESSI di scambio elettronico da parte dei singoli Stati membri potrà avvenire in maniera graduale e flessibile, settore per settore, non appena i "punti d'accesso" nazionali saranno abilitati all'EESSI.

Dal 1° maggio 2010 fino alla data della suindicata comunicazione, le istituzioni potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali compilando e trasmettendo i formulari automatizzati attuali.

In assenza di procedure automatizzate nazionali, i formulari cartacei di collegamento attualmente in uso saranno sostituiti dai cosiddetti "Paper SEDs", formulari destinati ad un utilizzo temporaneo durante il periodo transitorio .

## **I nuovi formulari - PAPER SEDs**

Applicable Legislation - Legislazione applicabile

Serie **A000**

Family benefit- Prestazioni familiari

Serie **F000**

Horizontal – Comuni a tutti i settori

Serie **H000**

Pension- Pensioni

Serie **P000**

Recovery- recuperi

Serie **R000**

Sickness and maternity – Malattia e maternità

Serie **S000**

Unemployment benefit – Disoccupazione

Serie **U000**

## **Le novità in materia di prestazioni di disoccupazione**

Le principali innovazioni introdotte in materia di disoccupazione riguardano, in particolare

- Una norma specifica sulla totalizzazione: esclusione dei periodi di sola residenza.
- Il campo di applicazione: è stato esteso ai regimi di disoccupazione per i lavoratori autonomi, previsti dalle legislazioni di alcuni Stati.
- le persone in stato di disoccupazione che si recano in un altro Stato membro in cerca di lavoro: sono state introdotte modifiche migliorative, è possibile il prolungamento del periodo di esportabilità fino a sei mesi, inoltre, sono previste misure che facilitano il ricollocamento al lavoro del disoccupato. Le prestazioni sono pagate direttamente dall'istituzione competente, fermo restando gli obblighi per l'interessato di sottoporsi ai controlli previsti.
- La persona in disoccupazione completa che durante l'ultima occupazione risiedeva in uno stato membro diverso da quello competente: se continua a risiedere in tale stato o vi ritorna, oltre ad iscriversi al servizio per l'impiego del paese di residenza potrà iscriversi agli uffici del lavoro anche del paese di ultima occupazione, ampliando così le possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro.

Le persone che tornano nel paese di residenza, dopo essere divenuti disoccupati nel paese di ultima occupazione, sono soggette alla legislazione del paese di residenza, l'istituzione di tale stato si accollerà l'onere delle prestazioni di disoccupazione, il paese di ultima occupazione rimborserà all'istituzione dello stato di residenza l'ammontare delle prestazioni di disoccupazione per un periodo di tre mesi, prorogabili fino a cinque in presenza di particolari requisiti contributivi.

## **I documenti portatili**

La nuova regolamentazione prevede, nei casi in cui le istituzioni debbano rilasciare agli interessati una certificazione, appositi formulari denominati anche "documenti portatili".

In materia di disoccupazione sono stati previsti tre documenti portatili contraddistinti rispettivamente dalle sigle U1, U2, U3. I documenti portatili U1 e U2 sono di competenza dell'INPS, mentre il documento portatile U3 è di competenza dei Centri per l'impiego.

### **Documento portatile U1 (Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione)**

L'articolo 54 del regolamento n. 987/2009 precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione dall'articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall'articolo 12 del regolamento n. 883/2004. La seconda frase dell'articolo 54 prevede, inoltre, che: "*fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione*". Pertanto, nel caso sia necessario far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all'istituzione competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in un altro o in altri Stati membri, il cd. documento portatile U1.

Il formulario U1, rappresenta l'unico documento utile che l'interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato.

### **Documento portatile U2 (Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione)**

L'articolo 55 del regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 64 del regolamento n. 883/2004, disciplinando gli adempimenti cui è tenuta la persona disoccupata, che si reca in un altro Stato membro diverso da quello competente, le istituzioni e gli uffici del lavoro.

In particolare, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informare l'istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento (documento portatile U2) con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni.

L'istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (4 settimane), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia l'attestazione richiesta utilizzando il documento portatile U2. Nel documento devono essere indicate le informazioni seguenti:

- a) il periodo concesso (vedi l'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base) per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
- b) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
- c) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

La persona disoccupata deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2.

### **Documento portatile U3 (Circostanze che possono modificare il diritto a prestazioni di disoccupazione)**

Il citato articolo 55 del regolamento n. 987/2009 prevede, inoltre, al paragrafo 4, che l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è tenuta ad informare l'istituzione competente, con il PAPER SED U010, e la persona interessata, con il formulario U3, dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verificano nel periodo di conservazione del diritto.

In particolare, è denominato U3 il documento portatile con il quale l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica all'interessato il mutamento delle condizioni che può portare l'istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto, nelle avvertenze del formulario, l'interessato è invitato a contattare senza indugio, in caso di contestazioni, l'istituzione che eroga le prestazioni.

Pertanto, nel caso di lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione, spetta al Centro per l'impiego informare, l'istituzione comunitaria che eroga la prestazione con il PAPER SED U010 e l'interessato con l'U3, del mutamento delle condizioni, ossia del verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di disoccupazione. L'istituzione estera che eroga la prestazione di disoccupazione può decidere di sospendere la prestazione.

## **Il ruolo delle Istituzioni e degli uffici del lavoro per garantire un'assistenza attiva e la tutela dei diritti di sicurezza sociale alle persone che esercitano il diritto di libera circolazione**

Le disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 nascono dalla necessità di facilitare la ricerca di occupazione nel territorio dell'Unione europea, a tale scopo esse prevedono un coordinamento più stretto ed efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e tra gli uffici del lavoro degli Stati membri. A tale proposito, infatti, il considerando n. 32 del regolamento n. 883/2004, stabilisce che, *per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di occupazione nei vari stati membri. E' pertanto necessario un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi di assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.*

Come noto, in Italia l'INPS gestisce l'assicurazione contro la disoccupazione e il pagamento delle prestazioni, mentre i compiti relativi al collocamento della manodopera sono attribuiti ai Centri per l'Impiego, i quali, pertanto, svolgono le funzioni che, in base ai regolamenti comunitari, sono di competenza degli Uffici del lavoro.

Ne consegue che, gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di disoccupazione, e che sono descritti nell'allegato 1, interessano sia l'INPS che i Centri per l'impiego.

Infine, considerato che, semplificazione normativa, scambio elettronico dei dati, collaborazione tra le Istituzioni, informazione precisa ai cittadini sono i punti fondamentali su cui far leva perché la protezione di sicurezza sociale delle persone che esercitano il diritto alla libera circolazione sia completa ed effettiva, diventa di fondamentale importanza la piena collaborazione non solo tra le Istituzioni dei diversi Stati membri ma anche tra le Istituzioni nazionali, che sono chiamate ad applicare la normativa comunitaria e/o a fornire informazioni ed assistenza alle persone che si spostano all'interno della Comunità esercitando il diritto alla libera circolazione.

**NOTA ESPLICATIVA ALLEGATA ALLA TABELLA DI CORRELAZIONE**

**PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE**

Per gli adempimenti previsti dalle disposizioni comunitarie che regolano le prestazioni di disoccupazione, il termine **Istituzione competente** indica l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto alla prestazione ovvero l'Istituzione alla quale una domanda di prestazione è presentata e che procede, quindi, in base alla legislazione che detta Istituzione applica, all'accertamento del diritto alla prestazione richiesta.

Per quanto riguarda l'Italia, l'Istituzione competente in relazione al contesto sopra descritto, è l'INPS.

Inoltre, con riferimento all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione, il termine **Istituzione in causa** designa l'Istituzione dello Stato in cui il lavoratore, rimasto disoccupato, si è recato in cerca di occupazione, in tale ipotesi, per quanto riguarda l'Italia l'istituzione in causa è il Centro per l'impiego.

Tanto premesso, si forniscono alcuni chiarimenti sui flussi di lavoro, con particolare riguardo ai flussi che prevedono competenze trasversali ( sedi INPS e Centro per l'Impiego) .

I flussi riguardano due scenari:

**a) Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione**

Nel caso di lavoratori comunitari disoccupati che si recano in Italia in cerca di occupazione, il **Centro per l'impiego** è tenuto:

- a rivolgersi**, nel caso in cui la persona disoccupata non presenti il documento portatile U2 che attesta la conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione, **all'istituzione estera competente** che eroga le prestazioni medesime, per ottenere le informazioni necessarie - **Flusso di lavoro F- U005** (richiesta PAPER SED U007) - **Flusso di lavoro F- U005 , F U007** (risposta PAPER SED U008);
- a trasmettere copia del PAPER SED U008** alla competente Sede INPS, affinché quest'ultima possa utilizzare le informazioni ricevute per un'eventuale applicazione dell'articolo 64 del regolamento n. 883/2004 per il lavoratore diverso dal frontaliero ( si tratta dei lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 65 del regolamento 883/2004) .
- a trasmettere all'istituzione competente** le informazioni relative alla data d'iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della persona interessata (PAPER SED U009) - **Flusso di lavoro F- U006** ;

□ **a informare l'istituzione competente** (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del diritto; - **Flusso di lavoro F- U005 , F U006, F U007**

□ **a trasmettere mensilmente** (risposta PAPER SED U013), **a richiesta dell'istituzione competente** (richiesta PAPER SED U012), le informazioni relative alla situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di controllo predisposte - **Flusso di lavoro F- U005 , F U006, F U007.**

### **b) Lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione**

Il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro Stato membro dell'Unione europea in cerca di occupazione, prima della partenza deve informare la **Sede INPS competente e richiedere il documento portatile U2**, iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2.

Inoltre, **la persona disoccupata, prima della partenza, deve essere stata iscritta come persona in cerca di lavoro presso il competente Centro per l'impiego.** Al fine di favorire la ricerca di un'occupazione all'estero da parte dell'interessato, sarà sufficiente che lo stesso si sia iscritto anche per un solo giorno presso il competente Centro per l'impiego, in luogo delle quattro settimane previste dalla normativa comunitaria, affinché le prestazioni di disoccupazione possano comunque essere esportate nello Stato in cui egli cerca una nuova occupazione.

La sede INPS, a richiesta dell'interessato, è tenuta a rilasciare anche il documento portatile U1 relativo ai periodi di assicurazione.

In questo scenario gli adempimenti, che nello scenario descritto al precedente punto a) erano di competenza del Centro per l'impiego, diventano di competenza degli uffici del lavoro o dell'istituzione dello Stato estero in cui il lavoratore si è recato.

Inoltre, si ritiene utile precisare che sia la richiesta che la risposta riguardante i periodi di assicurazione ( U001 e U002) sono sempre di competenza delle sedi INPS.

La tabella allegata descrive, per il settore disoccupazione, i flussi di lavoro con i corrispondenti articoli dei regolamenti e gli scenari di riferimento. Per una migliore comprensione dei flussi descritti è riportato il corrispondente formulario della serie E e, infine, la competenza ( INPS o Centro per l'impiego).

**N.B** I documenti portatili ( U1, U2, U3) devono essere rilasciati alla persona interessata, viceversa i SED/PAPER SED sono i formulari che devono essere utilizzati dalla Istituzioni per lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle nove norme comunitarie.

Pertanto i SED/PAPER SED non devono essere rilasciati alle persone interessate.